



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 109/2021 -26 gennaio 2021

ALESSANDRO

**giudice**

A.P.

**ricorrente**

Fondo Pensioni Sicilia

**convenuto**

**Trattamento pensionistico di reversibilità – Adeguamento automatico - Perequazione automatica - Legittimazione ad agire dell’erede titolare -Incremento retributivo ex l.r. 11/1988 art. 5 c.3 – Sua spettanza - Incremento perequativo annuale ex art 36 l.r. 6/1997 - Sua spettanza**

L’intrasmissibilità “*iure ereditario*” vale per le pretese avanzate relativamente all’applicazione “ex novo” di particolari benefici economici pretermessi, ma non può valere per quanto riguarda la corretta attribuzione dei meri adeguamenti automatici annuali, come i benefici ex art. 36 della L. R. n. 6/1997 [.....] aventi come scopo la salvaguardia con il passare del tempo del “potere di acquisto” della pensione.

---

Le disposizioni concernenti la perequazione automatica del trattamento pensionistico, dettate dall’art. 69 comma 1 della legge n. 388 del 2000, costituiscono regola di diritto avente effetti giuridici generali ed indifferenziati e si applicano anche al personale in quiescenza della Regione siciliana, con decorrenza dal primo gennaio 2001, ad integrazione delle disposizioni contenute nell’art. 36 della legge della Regione siciliana n. 6 del 1997.

**Estensore delle massime** avv. Orazio Sciacca